

Direzione

Monza, 20. 07. 2011

CITTÀ DI LISSONE
 Ente ENTE ROO ROO
 Pr: (A) 2011/0029130 del 20/07/11
 101 URBANISTICA



Prot. n. 99706

Class 3.1.3 Pratica

Spett.le Comune di Lissone
 Settore Pianificazione del
 Territorio
 Unita' Urbanistica
 Via Gramsci, 21
 20035 Lissone (MI)
 Fax 039/7397274

Oggetto: verifica di assoggettabilita' alla VAS del Piano Integrato d'Intervento "ex Scalo Merci". Invito alla conferenza di valutazione del 20.07.2011, trasmesso con nota del Comune di Lissone prot. n. 25235 del 20.6.2011, pervenuta con prot. n. 86650 del 23.06.2011. Invio di osservazioni.

Con riferimento a quanto in oggetto emarginato si trasmettono le osservazioni redatte dalla U.O. dello scrivente Dipartimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Maria Luisa Pastore



Responsabile del procedimento: Simona Invernizzi - tel.039/3946327 - e-mail: s.invernizzi@arpalombardia.it



Oggetto: verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Integrato d'Intervento "ex Scalo Mercè". Invito alla conferenza di valutazione del 20.07.2011, trasmesso con nota del Comune di Lissone prot. n. 25235 del 20.6.2011, pervenuta con prot. n. 86650 del 23.06.2011. Invio di osservazioni.

In merito alla documentazione relativa all'intervento in oggetto, e impossibilitati a partecipare alla conferenza di valutazione del 20/7/2011, si esprimono le osservazioni che seguono.

A) Valutazione previsionale di clima acustico.

La L. 447/1995 impone (art. 8, comma 3) l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e di nuovi insediamenti residenziali prossimi a tutti i tipi di strade nonché alle ferrovie.

Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di clima acustico venga presentata già in fase di pianificazione attuativa (dunque precedentemente al permesso di costruire), al fine di garantire una corretta distribuzione dei volumi e degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde, ecc.).

Dovrà essere prodotta, anche in fase di progetto esecutivo, una documentazione riguardante la descrizione dei requisiti acustici degli edifici così come richiesto dal comma 1,c dell'art.6 della D.G.R. 08/03/2002 n. 7/8313. Il rispetto dei valori limite indicati nel D.P.C.M. 05.12.97 deve essere accertato con collaudo acustico della struttura in opera.

B) Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie e stradali

Si ricorda che è di grande importanza l'individuazione delle fasce di pertinenza acustica e dei limiti associati alle stesse, ai sensi del DPR 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e del DPR 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il DPR 142/2004 ha definito all'art. 3, comma 1 (che rimanda alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1) l'ampiezza delle fasce territoriali di pertinenza acustica di ogni tipo di infrastruttura stradale e ferroviaria e i relativi limiti acustici di immissione. L'art. 8, comma 1, inoltre evidenzia che, per le aree non edificate ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture esistenti, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti acustici sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire; tali

interventi possono costituire una significativa limitazione, sia dal punto di vista tecnico che economico.

C) Usi pregressi dei suoli.

Per quanto riguarda le aree industriali dismesse, o in corso di dismissione, e per le quali si prevede la trasformazione della destinazione d'uso a verde pubblico, privato e/o residenziale, si ricorda che, preventivamente al rilascio del permesso di costruire, dovranno essere richieste indagini ambientali preliminari per la verifica qualitativa del suolo e del sottosuolo, da eseguirsi ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Il Piano di indagine ambientale preliminare, da presentare all'Amministrazione comunale e alla scrivente Agenzia per eseguire la verifica qualitativa del suolo e del sottosuolo nelle ex aree produttive oggetto degli interventi, ai fini di una corretta valutazione delle passività ambientali del sito, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- planimetria di dettaglio del sito con ubicazione di eventuali centri di pericolo (serbatoi interrati e fuori terra, rete fognaria, vasche e/o zone di accumulo di materiali e rifiuti, impianti, ecc.);
- descrizione di tutte le attività produttive svolte nel sito, nonché delle materie utilizzate per le lavorazioni e/o a servizio dell'insediamento;
- eventuali risultati di indagini pregresse e/o controlli ambientali effettuati su pozzi presenti nel sito;
- proposta di indagine riportante in carta l'ubicazione dei punti di verifica e le modalità di campionamento e analisi.

D) Aziende a Rischio di Incidente Rilevante

Con riferimento alle aziende a Rischio di Incidente Rilevante Chemical Resine s.a.s. e Vefer s.p.a. presenti nel comune di Lissone, si ricorda che, come indicato dal DM del 09/05/01 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", gli strumenti urbanistici di comuni con presenza di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante di cui agli art. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 debbono comprendere un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", detto ERIR.

In sede di pianificazione, è fondamentale valutare l'ERIR: in presenza di aree di danno da lesioni reversibili e irreversibili, infatti, è opportuno documentare la coerenza tra le categorie territoriali compatibili (secondo il DM 09/05/01 e la DGR 19794/04) e la destinazione urbanistica prevista per eventuali ambiti di trasformazione ricadenti anche solo parzialmente entro tali aree.

E) Attività impattanti

Si ritiene opportuno valutare i disturbi e i potenziali impatti che gli insediamenti produttivi o commerciali potrebbero avere su vicini insediamenti residenziali e di servizi.

Nel caso si confermino gli ambiti previsti nel Piano, si raccomanda la previsione di creare una adeguata zona cuscinetto a verde tra i diversi ambiti. Si raccomanda in particolare di evitare la vicinanza di insediamenti residenziali ad attività insalubri di I classe di cui al D.M. 5 settembre 1994 e di II classe suscettibili di creare inconvenienti igienico sanitari.

F) Fascia di rispetto dei pozzi

Si ricorda che, in sede di progettazione degli interventi, dovranno essere rispettate le misure di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano previste dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel dettaglio è vietato nella zona di rispetto dei pozzi l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
2. utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e/o pesticidi;
3. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e/o strade;
4. pozzi perdenti;
5. la realizzazione di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo.

Per quanto riguarda la realizzazione di tratte fognarie dovranno essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi indicati nella d.g.r. 7/12693 (punto 3).

Il Responsabile dell'U.O.
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Dott.ssa Simona Invernizzi

Simona Invernizzi

Pratica trattata da : ing. L.Tomassini – tel.039/3946355

3/3

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Invernizzi

Sede del dipartimento: Via Solferino, 16 - Monza (MB) tel. 0393946311 fax 0393946320 monza@arpalombardia.it